

COMUNE- DI PACENTRO (AQ):

Statuto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.1999 chiarita con delibera Consiliare n.11 del 10.02.2000 ed integrata con deliberazione di C.C. n.24 del 29.02.2000.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

Art. 1

Documento primario

1. Lo Statuto è fonte dell'ordinamento comunale nel rispetto dei principi e norme contenute nella Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, con norme a valenza ordinamentale ivi compresa la legge 3.8.1999 n. 265.
2. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

Art.2

Denominazione e natura

1. Il Comune di Pacentro è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.
2. Il Comune di Pacentro ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, Regolamenti e leggi della finanza pubblica.

Art. 3

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Pacentro in Provincia di l'Aquila, è un piccolo centro montano situato nell'entroterra abruzzese, incastonato tra le balze del monte Morrone e del massiccio della Maiella, cima più alta d'Abruzzo dopo il Gran Sasso.
Il paese è posto a quota 650 metri sul livello del mare, l'altimetria del suo territorio va dai 430 metri ai 2.795 metri di Monte Amaro, vetta della Maiella. E' collegato a valle con il Comune di Sulmona (AQ) centro più importante del versante peligno (Ovest), a Nord confina con il Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE), a Sud con i Comuni di Campo di Giove e Cansano (AQ), ad Est con i Comuni del versante chietino. Quindi il paese raggiunge una superficie di circa 2.710 ettari, risultante il paese con territorio comunale più esteso della Valle Peligna.
2. Lo Stemma raffigura tre torri con tre monti che fungono da paesaggio, sovrastato da una stella a cinque punte di colore giallo coronata. Lo sfondo è di colore azzurro.
Il Gonfalone si può esibire nelle varie cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze

accompagnato dal Sindaco o da suo delegato.

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.4

Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale dell'Ente, secondo i principi stabiliti dell'art. 3 della Costituzione e dell'art.6 della legge 142 del 8.6.90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Riconosce e favorisce la partecipazione e l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, forum, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Allo scopo di conseguire la massima partecipazione e collaborazione, è prevista la costituzione dei consigli di quartiere, con funzioni consultive e propositive.
4. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta, compatibilmente con gli strumenti tecnici, finanziari e di personale, il decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
5. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta, ispira la propria azione amministrativa alla valorizzazione dei concetti fondamentali di trasparenza e partecipazione democratica. Attribuisce, a tal fine, particolare rilevanza alla organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo principi di funzionalità, d'efficacia e produttività, per il perseguimento di traguardi sempre più elevati di efficienza i cui risultati vanno costantemente riferiti semestralmente verificati con apposite relazioni dal Nucleo di valutazione.
6. Per agevolare la divulgazione di atti e provvedimenti, nonché per l'effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative è prevista l'istituzione dell'Ufficio di relazioni con il pubblico.

Art.5

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenire per legge.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento

qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, nel rispetto del regolamento che, l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 6

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale comprovabile, nella quale devono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 7

Consultazioni

1. Attraverso pubbliche assemblee o sondaggi di opinione il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, sempre che abbiano la consistenza e la rappresentatività determinata dal regolamento comunale.

Il Sindaco, con atto deliberativo della Giunta, curerà la registrazione in appositi albi, delle Associazioni e Organizzazioni che ne facessero richiesta, verificando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8

Diritto di Petizione e Istanze

1. I Cittadini e le Organizzazioni di cui al precedente art. 7 comma 1, possono rivolgere petizione al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre proposte dettate da esigenze, problemi e aspetti della Comunità Locale.

La petizione in ogni frase deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti nel Comune di età non inferiore a 18 anni.

2. Le istanze dei cittadini sono sottoposte al Sindaco che ne valuta l'ammissibilità, ne assume le relative determinazioni e risponde, in ogni caso, per iscritto entro il termine di 30 giorni.

Qualora la petizione, a giudizio del Sindaco, investe problemi o materie di interesse rilevante e generale, essa viene iscritta nell'O.d.G. del primo Consiglio Comunale utile. Le determinazioni sindacali e le decisioni Consiliari saranno comunicate tempestivamente ai rappresentanti dei firmatari della petizione.

Art.9

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta, possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dal delegato del Sindaco.

Art.10

Procedure per

l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare appositamente istituita, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere di sottoporre la proposta di iniziativa popolare alla votazione entro 30 giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, quand'anche nessun consigliere abbia esercitato la facoltà di cui al precedente comma, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale che il Sindaco è tenuto ad indire entro 30 giorni.

Art.11

Referendum Consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessante l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.9 comma 3 del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia richiesta da parte di un quinto della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art.12

Consiglio e Comitati di quartiere

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita Amministrativa anche mediante la costituzione dei comitati e Consiglio di quartiere. Questi organismi sono finalizzati alla elaborazione di proposte e alla consultazione dei cittadini su interessi del quartiere o delle contrade.
2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione popolare prevederà la composizione, i criteri di rappresentanza, la sede e le modalità di consultazione.

Art.13

Albi delle forme associative

1. Sono istituiti presso il Comune gli Albi delle seguenti categorie di Associazioni, Enti e Cooperative legalmente costituite:
 - a) con finalità di solidarietà e di difesa della dignità umana.
 - b) con finalità culturali con particolare riguardo alla valorizzazione delle Tradizioni e del Folklore Locale.
 - c) con finalità educative e sociali, di volontariato e Protezione Civile.
 - d) con finalità sportive e ricreative.
2. Per l'iscrizione nei singoli albi, nel Regolamento Comunale relativo alla partecipazione popolare, verranno previsti i requisiti necessari, precisamente i seguenti:
 - a) Svolgimento delle attività associative nel territorio Comunale da almeno un'anno, debitamente documentata;
 - b) Non perseguimento di fini di lucro;
 - c) Perseguimento di scopi leciti e collettivi.

Art.14

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Abruzzo e dei Regolamenti Comunali.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma; previo pagamento dei costi e dei diritti previsti dalla Legge.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
4. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico a carattere comprensoriale.

ART.16

Il Difensore civico

Istituzione e ruolo

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza della amministrazione comunale nei confronti del cittadino.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia necessaria per il miglior adempimento delle sue funzioni.
4. Il difensore civico è scelto tra persone che:
 - A)- siano di età fra i 35 e i 70 anni;
 - B)- siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;

C)- siano dotate:

- a) di comprovata integrità morale e autorevolezza;
- b) di competenza nel campo amministrativo pubblico;
- c) di sperimentato senso civico e legalitario;
- d) di vasta cultura;
- e) di notorie qualità di solidarietà umana.

5. La carica di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. Inoltre essa è interdetta a chi sia stato candidato nelle ultime elezioni amministrative o abbia rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado col Sindaco, Assessori con i Consiglieri comunali in carica.

6. Il difensore civico acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. La carica è solo onorifica (senza retribuzione).

CAPO III

Funzioni socio economiche

Art.17

Promozione sociale

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico; ispira la propria azione al superamento degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Art.18

Integrazione sociali

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli inabili, invalidi e portatori di handicap.

3. Promuove tutte le iniziative per l'attuazione del Diritto allo Studio con attività scolastiche e parascolastiche per l'eliminazione delle barriere sociali.

4. Promuove azioni positive che consentano la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna, interviene su tutti gli aspetti che coinvolgono la vita delle donne: lavoro ed economia, servizi sociali e famiglia, politica e cultura.

5. Incoraggia e favorisce lo sviluppo del turismo.

Art. 19

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e sua valorizzazione

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando

piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, onde rendere effettiva la tutela degli interessi collettivi diffusi.

2. Tutela il patrimonio naturalistico intraprendendo ogni iniziativa idonea a salvaguardare e valorizzare le bellezze naturali, da sempre ricchezza del paese, nonché garantisce l'attiva partecipazione alla gestione delle aree interessanti il proprio territorio, salvaguardando gli interessi della collettività.

3. Tutela il patrimonio storico-architettonico, in particolare il Castello dei Caldora, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività; attua piani di valorizzazione del patrimonio artistico.

Art.20

Promozione dei beni culturali, dello sport, del turismo e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali che ne costituiscono la propria identità.

2. Promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con i Pacentrani residenti all'estero e in Italia al fine di riallacciare, recuperare e conservare quel notevole patrimonio umano e culturale che altrimenti rischierebbe di andare definitivamente perso, con l'intento di utilizzare quelle risorse e quelle esperienze per lo sviluppo del paese.

3. Incoraggia e favorisce il turismo, sociale e giovanile, anche con l'istituzione di apposito Ufficio turistico per la valorizzazione e promozione del paese.

4. Favorisce e promuove lo sport dilettantistico in considerazione della sua alta funzione sociale e di tutela del benessere fisico e mentale.

5. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi cooperative ed associazioni culturali, ricreative, turistiche, solidaristiche e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

6. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi e cooperative ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari casi o finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti

Art. 21

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici commerciali e sportivi.

2. Predisporre piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Realizza piani per il recupero immobiliare su tutto il territorio comunale allo scopo di evitarne il degrado ambientale e conservarne le caratteristiche storiche culturali, architettoniche tipiche del nostro territorio.
4. Particolare cura sarà rivolta alla migliore utilizzazione delle acque del fiume Vella e delle sue adiacenze e pertinenze, nonché sentieri montani delle zone boschive sia ai fini pastorali che ai fini delle attività sportive e ricreative.
5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità emergenti nella collettività.
6. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art.22

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo anche a quello artistico; adotta le iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi e micro ricettivi nel rispetto dell'ambiente naturale e della cultura tradizionale.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di cooperazione, di autogestione, volontariato tra lavoratori dipendenti, ed autonomi.
5. Il Comune per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo e per lenire il problema occupazionale potrà favorire la costituzione di Società miste Pubbliche e private.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, in deroga alle vigenti disposizioni, la concessione o gestione di beni Comunali, a società e/o cooperative, aventi sede nel Comune di Pacentro e con una percentuale di soci residenti pari ad almeno l'80%.
7. Per lo sviluppo economico dei propri amministrati, il Comune, garantisce particolari agevolazioni, in favore di promotori finanziari, per la presentazione di progetti autofinanziati relativi ai servizi pubblici economici.

Art. 23

Programmazione economico sociale e territoriale

1. In conformità a quanto previsto dell'art 3, commi 5, 6, 7, 8, della L. 142 del 8.6.90, il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della

programmazione.

2. Al fine di concorrere alla definizione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali, turistiche e sportive operanti

nel suo territorio.

3. Il Comune di Pacentro consapevole delle proprie potenzialità confida nella collaborazione di tutti i cittadini Pacentrani, disseminati nel mondo, per suggerimenti, indicazioni e collaborazioni di sviluppo; a tale proposito è prevista la costituzione di "un osservatorio" permanente per lo studio delle problematiche, con relative soluzioni, comprese anche le forme di investimento.

4. L'osservatorio è aperto a tutti i cittadini di Pacentro che danno lustro alla terra natia e/o occupano posti o funzioni elevati. L'osservatorio si riunisce su convocazione del Sindaco, almeno una volta l'anno presso la Residenza Municipale.

CAPO IV

Art.24

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere attivati direttamente, può disporre:

- la costituzione di Aziende Municipalizzate;
- la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- la concessione a terzi;
- apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 25

Rapporti territoriali

1. Per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli precedenti, il Comune può promuovere intese, collaborazioni, accordi, convenzioni con gli altri Enti, ivi compresa la Comunità Montana, svolgenti attività amministrativa nel territorio circostante.

Art. 26

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della L. 142/90.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
6. La nomina e la revoca degli Amministratori avviene con le stesse modalità stabilite per gli Amministratori del Comune.

Art. 27

Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 23 della L. 8.6.90 n. 142, si compone di 5 membri nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 26, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. La nomina e la revoca degli amministratori avviene con le stesse modalità stabilite per gli Amministratori del Comune.

CAPO V

Accordo di programma

Forma associativa di cooperazione

Art. 28

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Comunità Montana e la Provincia, e altri Enti al fine di

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 29

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione dei consorzi con altri Comuni, Comunità Montana, ed altri Enti, e Province per la gestione associata di una o più servizi secondo le norme previste dall'art.28 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 30

Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, Il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consiste nel consenso della maggioranza delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art.27 della legge 8.6.90, n.142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO VI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31

Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Nelle votazioni in cui per legge è prevista la rappresentanza delle minoranze, si procede con due votazioni la 1^a alla sola maggioranza la 2^a alla sola minoranza.

Art.32

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti al Giuramento del Sindaco ed alla comunicazione della composizione della Giunta con approvazione della proposta degli indirizzi generali di Governo.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni, interi e liberi prima della seduta e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i Consiglieri che eventualmente fossero oggetto di ricorsi per presunta ineleggibilità e/o incompatibilità, salva l'ipotesi della sospensione, i quali restano in carica fino alla sentenza definitiva in cui viene dichiarata la ineleggibilità o incompatibilità.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente Statuto.

Art. 33

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno e l'ora dell'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 2, lett. b del presente articolo.
2. Esso si riunisce:
 - a) ogni qualvolta, chiamato dalle molteplici esigenze della vita amministrativa, debba trattare e risolvere problemi di interesse collettivo;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio nel termine non superiore a venti giorni inserendo le questioni richieste, di esclusiva competenza Consigliare.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

4. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo -con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso la deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

Art.34

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco il quale, nella stesura dello stesso, tiene conto delle proposte degli Assessori nelle materie loro attribuite.

Art. 35

Consegna dell'avviso di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avviso scritto da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale.

L'avviso con elenco degli oggetti da trattarsi deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tuttavia nei casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

2. L'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno 1 giorno prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. I Consiglieri non residenti devono eleggere domicilio nel Comune.

Art. 36

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati corrispondente a 6 oltre il Presidente, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Qualora la prima seduta sia andata deserta, per mancanza di numero legale, il Consiglio si riunisce validamente in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati (4) oltre il Presidente.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione per motivi personali.

Art. 37

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione per motivi personali;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 38

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 40

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.41

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

- a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.
- b) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.
 - 2) dimissioni del Sindaco.
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando il Sindaco.
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

Art. 42

I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta gli interessi dell'intero Comune. L'elezione la durata e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 43

Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che nelle Elezioni ha ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza ai sensi dell'art.1 della legge 25.3.1993 n.81.

Art. 44

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 45

Poteri del Consigliere

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa per tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

5. E' tenuto al segreto d'Ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

6. Per il computo dei quorum previsti dall'Art. 45, commi 2 e 4 della Legge 8.6.90 n. 142, si fa presente al numero dei Consiglieri assegnati.

Art. 46

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio entro dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di protocollo.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 55/90 e successive modifiche, nella prima adunanza, dopo la notifica del provvedimento di sospensione, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione con le modalità della surrogazione. La supplenza cessa con il termine della sospensione seguito da presa d'atto del Consiglio da comunicare entro venti giorni.

ART. 47

Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica:

- a) morte;
- b) scadenza del mandato o per cessazione anticipata del Consiglio;
- c) decadenza per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
- d) decadenza per mancato intervento a n.4 sedute consiliari senza giustificato motivo da comunicarsi preventivamente allo svolgimento della seduta.

- e) rimozione per i motivi di cui all'art.40 della legge 142/90;
- f) dimissioni;

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 48

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti o temporanee composte proporzionalmente alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, nel rispetto del diritto delle minoranze e delle pari opportunità.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto sull'eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e degli altri soggetti amministrati.

CAPO VII

La Giunta Comunale

Art.49

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.

Art. 50

Nomina della Giunta

- 1) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco tra i componenti della Giunta.
- 3) Gli Assessori ed il Vice Sindaco possono essere revocati dal Sindaco nel corso del mandato e sostituiti previa comunicazione motivata al Consiglio.
- 4) E' in facoltà del Sindaco di nominare tra i componenti della Giunta anche componenti esterni all'Amministrazione in misura non superiore al 50%.

Art. 51

Durata in carica Surrogazioni

1. La Giunta dura in carica un quinquennio, al pari del Consiglio Comunale e, continua ad operare fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 52

Cessazione della carica di Assessore

1) Gli Assessori cessano dalla carica anzitempo in caso di:

- a) scioglimento del Consiglio;
- b) morte;
- c) dimissioni;
- d) decadenza;
- e) revoca;
- f) rimozioni

Art. 53

Decadenza della Giunta

- 1) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
- 2) La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 54

Mozione di sfiducia

1. I componenti della Giunta non hanno l'obbligo di dimettersi qualora il Consiglio Comunale esprima voto contrario ad una loro proposta.
2. I componenti della Giunta, unitamente al Sindaco, cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla Maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 55

Attività ispettiva

1. Il Sindaco e gli Assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza presentata dai Consiglieri.
2. Copia di tali interrogazioni, interpellanze, istanze e delle relative risposte, sono raccolte in fascicoli a disposizione dei Consiglieri Comunali.
3. Le modalità di presentazione delle interrogazioni, interpellanze e istanze e delle relative risposte, sono specificate nel Regolamento per il funzionamento degli organi elettivi Comunali.
4. Sarà istituito apposito registro a cura del Segretario.

Art. 56

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il Sindaco ed operano attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 57

Attribuzioni della Giunta

- 1.La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2.Compie tutti gli atti che per legge e per statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario ed ai responsabili dei servizi.
- 3.Approva, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, i verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
- 4.L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale; analogamente per le permutate di valori fino a venti milioni provvede direttamente la Giunta con proprio atto deliberativo.
- 5.Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 6.Attua gli indirizzi generali così come deliberati dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

Art. 58

Adunanze e deliberazioni

- 1.La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica, corrispondente a 3 componenti, e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3.Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4.Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.
- 7.In assenza del Sindaco le adunanze della Giunta vengono presiedute dal Vice Sindaco.

In assenza di entrambi (Sindaco e Vice Sindaco) assume la Presidenza l'Assessore delegato con atto formale del Sindaco.

CAPO VIII

IL SINDACO

Art.59

Elezioni del Sindaco

- 1.Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni stabilite dalla legge per la durata di cinque anni. Egli è membro a tutti gli effetti del Consiglio Comunale.
- 2.Il Sindaco decade dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Art.60

Funzioni

1. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune ed è il capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art.61

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco non decade dalle sue funzioni a seguito del voto contrario del Consiglio ad una sua proposta.
2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se alla mozione di sfiducia consegue l'approvazione a cura del Segretario, si procede all'immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti di scioglimento del Consiglio.

Art.62

Dimissioni, Impedimenti, Decadenza Sospensione o Decesso

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Sino alle elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del Commissario.

Art.63

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, qualsiasi sia la magistratura giudicante per il grado di appello e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della L. 8 giugno 1990, n. 142;
- l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
- m) Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili, territorialmente competenti, delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- n) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni.
- o) Il Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvede alla nomina e designazioni. In caso di inerzia provvede il Difensore Civico di Controllo con provvedimenti sostitutivi.
- p) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, può attribuire incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge 142/90. Stabilisce, altresì, l'ammontare dell'indennità previa comunicazione alla Giunta.
- q) Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, lett. a e b) dell'Art.51 della legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.
- r) Il Sindaco, assume tutte le funzioni inerenti la carica all'atto della proclamazione, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art.64

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello stato civile o di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di emergenza concernenti il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'ordinanza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici ubicati nel territorio.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art.15, comma 4/bis della legge n.55/90 e successive modificazioni.

CAPO IX RESPONSABILITA'

Art.65

1. In materia di responsabilità si applica l'art.58 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e tutte le altre disposizioni in essa contenute nonché quelle previste in materia di finanza locale.

Art 66

Responsabilità amministrative

1. Gli Amministratori e il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato. In

particolare essi:

- a)-sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- b)-sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
- c)-sono personalmente obbligati a risarcire i danni causati a terzi per dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 67

Responsabilità Contabile

1.Il tesoriere e ogni altro impiegato che abbia maneggio di denaro del Comune e sia incaricato della gestione di beni Comunali, deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 68

Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazioni

1.Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale e alla Giunta deve essere corredata di pareri:

- a)- del responsabile del settore funzionale e del servizio che ha curato la formulazione della proposta, in ordine alla sua regolarità tecnica;
- b)- del responsabile del settore economico finanziario, in ordine alla sua regolarità contabile;

2. I soggetti di cui al precedente comma rispondono dei pareri espressi in via amministrativa e contabile.

3.Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, gli strumenti e le modalità alternative che possano far conseguire all'Amministrazione gli stessi obiettivi della proposta per cui era stato espresso il parere sfavorevole.

4.I provvedimenti di organi individuali o collegiali comportanti impegni di spesa, non possono essere adottati senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari.

Art. 69

Prescrizioni

1.L'azione di responsabilità si prescrive dopo cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti è personale e non estende agli eredi, ai sensi dell'art.58 comma IV, della legge n.142 dell'8/6/90, tranne nei casi previsti dall'art.3 del D.L n.232 del 17/7/93.

CAPO X

Ordinamento Amministrativo del Comune

Art. 70

Principi e criteri direttivi

1.Il Comune forma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di

partecipazione di decentramento in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2.La gestione amministrativa dell'ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo.

3.Tale organizzazione viene attuata per realizzare i principi di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di direzione amministrativa, tecnica e contabile.

4.Il riconoscimento delle funzioni dei vari organi con relative attribuzioni specifiche fa sì che, eventuali ingerenze o espropriazioni di competenza, pongano in essere atti viziati di illegittimità.

5.Assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

6.L'Ufficio comunale si riparte in aree funzionali.

Art. 71

Personale

1.L'ordinamento del personale è attribuito alla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

2.L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura in modo idoneo a dare risposta immediata anche con l'ausilio dell'informatica all'esterno;
- avvicendamento programmato del personale nell'ambito della professionalità;
- Istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione pluriennale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello;
- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compreso i compensi per i responsabili dei servizi e per le consulenze esterne, annualmente non superiore al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art.72

Nomina responsabili del servizio

1.Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli

incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario, in base a criteri di professionalità dimostranza e di esperienza acquisita nell'Ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 può avviarsi a soggetti esterni ai sensi del comma 5 dell'art. 51 della legge 142/90, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto in misura non superiore al 5% della dotazione organica.

3. I responsabili dei servizi, in possesso dei requisiti di Legge, possono sostituire a tutti gli effetti eventuali commissioni con pareri consultivi.

ART. 73

Regolamento

1. Il Regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, di responsabilità gestionali per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, istituita ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90, comma 10;
- f) le incompatibilità con altro ufficio retribuito pubblico o privato.

2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 74

Incarichi di collaborazione esterna

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36 comma 5 ter della legge 8.6.1990 n. 142 sono a tempo determinato e non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco.

2. Il Sindaco deferisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario.

Art. 75

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo Sezione Regionale d'Abruzzo.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica, amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina

l'attività.

Il Segretario inoltre:

- a)partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b)può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
- c)esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente tra gli iscritti all'Albo, la durata della nomina corrisponde a quella, del mandato del Sindaco; Il Segretario continua a svolgere le funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

Art. 76

Direttore Generale

- 1.E' prevista la nomina del Direttore Generale, qualora l'Amministrazione ritenga opportuno, procedere alla nomina di tale figura.
- 2.Il regolamento della organizzazione del personale disciplinerà i rapporti di tale figura giuridica.

CAPO XI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 77

Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2.I terreni soggetti agli usi civici, sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 78

Beni patrimoniali e disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 9.12.1931 n.432, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Comune può consentire il godimento dei frutti dei suoi beni alla generalità dei cittadini, dietro pagamento di un corrispettivo e secondo modalità fissate nel regolamento di contabilità.

Art. 79

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della L. 8.6.90, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 80

Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento della Giunta Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Il Consiglio delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'annualità, della specificazione e del pareggio economico e finanziario. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Abruzzo.

3. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la sussistenza della copertura finanziaria e la relativa attestazione. A tal fine va verificato, con cadenza semestrale, l'equilibrio economico e finanziario del bilancio mediante l'accertamento costante delle entrate e il loro grado di realizzazione. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Alla gestione del Bilancio provvedono i responsabili dei servizi con apposite determinazioni, nel rispetto degli obiettivi predeterminati dall'organo politico mediante PEG.

4. I Bilanci e rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e sono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. I relativi conti consuntivi sono allegati al conto Consuntivo del Comune.

6. Al conto consuntivo del Comune sono allegati i bilanci approvati da ciascuna società

nella quale il Comune ha una partecipazione finanziaria.

CAPO XII

CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

Art. 81

Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno per i motivi e le modalità previste dall'art. 39 della legge 142/90. In attesa del suddetto decreto di scioglimento il Prefetto, per i motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo non superiore a 90 giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 82

Controllo sugli atti

1. Per il controllo sugli atti si applicano le norme e le procedure dettate nel capitolo XII della Legge 8.6.90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi della Legge 15.05.1997 n.127 art.17 comma da 33 a 40.

Art.83

Nucleo di valutazione

Viene istituito apposito servizio per il controllo di gestione, nonché specifico organo denominato Nucleo di Valutazione per la verifica dei risultati dei responsabili dei servizi.

Tale organo agisce in piena autonomia e riferisce direttamente all'organo politico. Per la composizione del presente organismo l'Amministrazione ricorrerà alle disposizioni di cui all'art.24 della legge 142/90 e precisamente mediante convenzione.

Art. 84

Controllo economico finanziario

1. Il Segretario, avvalendosi del personale predisposto al servizio, è tenuto a verificare con cadenza semestrale, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. A tal fine predispone apposita relazione semestrale con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale.

Art. 85

Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale sulla base delle relazioni di cui agli articoli precedenti dispone semestralmente relazioni extra contabili e statistiche al fine di valutare la efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta Comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio Comunale ed al

Revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte “entrata” e nella parte “spesa”, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato sia in conto competenza, sia in conto residuo.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

CAPO XIII ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 86

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni restano operanti di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga espressamente la deroga o l'abrogazione

Art. 87

Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della L. 8.6.90, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

CAPO XIV REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 88

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 90, n. 142 successive modifiche ed integrazioni.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro 180

giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

II. I Regolamenti di attuazione del presente Statuto devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

III. Fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti che dettano la disciplina di dettaglio, previsti nel presente Statuto, si osservano le norme di immediata applicazione, laddove non sia possibile, le norme dell'ordinamento vigente.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e Legge 265/99, e successive modifiche ed integrazioni alle leggi concernenti l'attività degli Enti Locali, e alle leggi statali e Regionali in quanto compatibili.